

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2356}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRACCI MARINAI, BERLINGUER, VIOLANTE, MATTIOLI, NOVELLI, NADIA MASINI, BRACCO, DE JULIO, GALLIANI, GAMBALE, GRIGNAFFINI, PAISSAN, STAMPA, ALBERTINI, BARTOLICH, BATTAFARANO, BIRICOTTI, BONFIETTI, BOVA, BRUNALE, CACCAVARI, CANESI, CAMOIRANO, CHIAVACCI, CORDONI, DE BENETTI, de BIASE GAIOTTI, GIACCO, GALILEO GUIDI, LA SAPONARA, LUMIA, MANGANELLI, MARIANI, NAVARRA, MIGNONE, MONTICONE, PAOLONI, PENNACCHI, GIANFRANCO RASTRELLI, ROTUNDO, SALES, SCALIA, SCERMINO, SCOZZARI, SETTIMI, SITRA, TANZARELLA, VIGNERI, VIVIANI, VOZZA

Norme per l'estensione dell'iscrizione ai corsi di insegnamento universitario ai laureati e a coloro che sono in possesso di diploma universitario

Presentata il 4 aprile 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, articolo 85, tra i compiti dell'università sono compresi quelli di rispondere a precise esigenze di qualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente.

L'università è continuamente sollecitata da richieste che vanno in questa direzione e provvede a rispondervi con iniziative di aggiornamento, di corsi speciali e quant'altro, nell'ambito delle leggi vigenti. Riconosce infatti in simili attribuzioni, sia un ampliamento del diritto all'istruzione, sia uno strumento prezioso in ordine all'ade-

guamento delle nuove figure professionali al mutare dei bisogni della società.

Si ritiene tuttavia che un passo ulteriore di grande importanza possa essere compiuto, senza costi aggiuntivi e nel pieno rispetto del valore legale dei titoli di studio universitari, aprendo a coloro che siano già in possesso di un titolo di studio universitario valido per il sistema italiano (laurea o diploma), l'ammissione a corsi singoli diversi da quelli già frequentati o consistenti in ulteriori annualità con programma comunque differenziato. Ciò potrebbe costituire per le università stesse un terreno assai utile per sperimentare procedimenti e tecniche di educazione permanente, in vista del consolidamento delle professionalità acquisite e della formazione di nuovi profili professionali, esigenze oggi sollecitate dal problema della mobilità del

lavoro. Tale innovazione potrebbe anche condurre alla definizione di nuovi *curricula* da adottarsi nel corso ordinario degli studi.

Si propone che i partecipanti ai corsi ottengano un certificato di frequenza e, quando abbiano superato le prove di esame determinate dal consiglio di facoltà, un attestato del profitto riportato.

Si propone altresì che gli esami così sostenuti siano validi a tutti gli effetti e siano considerati come integrazioni al titolo di studio già posseduto. Tali esami potranno anche essere valutati ai fini del conseguimento di nuovi titoli di studio, secondo le modalità, condizioni e limiti stabiliti dai consigli di corso di studio.

I costi aggiuntivi per le università saranno coperti dalle tasse e dai contributi versati dagli iscritti ai corsi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Coloro che sono in possesso di un titolo di studio universitario valido per il sistema italiano e che intendano frequentare uno o più corsi in una qualsiasi facoltà universitaria italiana, ivi compresa quella di provenienza, possono ottenere l'ammissione a corsi singoli.

2. I corsi per i quali può essere richiesta l'ammissione devono essere diversi da quelli già frequentati nel corso di studio di provenienza, ovvero consistere in una ulteriore annualità, con programma comunque differenziato, di un corso già frequentato.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono ottenere un certificato degli studi compiuti e, in seguito a prove di esame determinate dal consiglio di facoltà, anche un attestato del profitto riportato.

4. Gli esami sostenuti a norma del comma 3 sono validi a tutti gli effetti, ivi compresa l'ammissione ai concorsi pubblici che richiedono, oltre al titolo di studio, anche il superamento di esami in determinate discipline. I consigli dei corsi di studio stabiliscono norme sulle condizioni, modalità e limiti per la loro utilizzazione al fine del conseguimento di nuovi titoli di studio.

5. L'importo delle tasse e dei contributi dovuti per l'ammissione a corsi successivi al conseguimento del titolo di studio è determinato dalle singole università.

